D.R.S. n. 1132

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Servizio 7 - Sicurezza alimentare

Stabilimento n. IT L6144Z CE, sito in Basicò (ME), impresa alimentare CAPPELLO NICOLA - Voltura del riconoscimento

La Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO l'art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.

VISTO il Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;

VISTO il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il D.D.G. n. 2587 del 14 dicembre 2017 – “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 430 dell’11 dicembre 2024, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico al dott. Giacomo Scalzo;

VISTA la nota D.G. prot. n. 148 del 3 gennaio 2025 con la quale è stata conferita ai dirigenti del D.A.S.O.E. la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il D.D.G. n. 1013 del 15 settembre 2023 con il quale alla dott.ssa Daniela Zora è stato affidato l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Sicurezza Alimentare”;

VISTO il D.D.S. n. 277 del 13 aprile 2021, con il quale lo stabilimento dell’impresa alimentare CAROLLO GIUSEPPE, sito in Basicò (ME), via Vittorio Emanuele 3/5, C.A.P. 98060, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva all’esercizio dell’attività di: 1) Latte e prodotti a base di latte (Sez. IX) Stabilimento di trasformazione – PP e stagionatura di latte vaccino per formaggi < e > 60 giorni e altri prodotti a base di latte, con l’attribuzione dell’*approval number* IT L614Z CE;

VISTE le PEC del 21 settembre 2026, acquisite in pari data al protocollo di questo Dipartimento al n. 29804 e n. 29805, con le quali il SUAP del comune di Basicò (ME) ha trasmesso la pratica relativa all’istanza di voltura dell’*approval number* IT L614Z CE, presentata dall’impresa alimentare CAPPELLO NICOLA;

VISTA la nota prot. n. 227863 del 19 ottobre 2026, assunta nella medesima data al protocollo di questo Dipartimento n. 33832, con la quale il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha espresso il nulla osta alla voltura dell’*approval number* IT L614Z CE all’impresa alimentare CAPPELLO NICOLA;

VISTA la completezza della documentazione pervenuta e la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per la voltura del riconoscimento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è un atto endoprocedimentale della conferenza semplificata indetta dal SUAP competente per territorio in applicazione dell’Art. 14 bis della

legge 241/90 e s.m. e i.;

RITENUTO di dovere procedere all'annotazione della voltura del riconoscimento;

D E C R E T A

ART.1 Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizione normativa dovessero altresì essere conseguite, l'*approval number* IT L614Z CE attribuito allo stabilimento sito in Basicò (ME), via Vittorio Emanuele 3/5, C.A.P. 98060, viene volturato dall'impresa alimentare ditta CAROLLO GIUSEPPE all'impresa alimentare **CAPPELLO NICOLA** (P.IVA 03885580831).

ART.2 L'impianto mantiene l'*approval number* IT L614Z CE e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti "S.INTESI.S. - STRUTTURE" che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

ART.3 L'impresa alimentare deve garantire che gli alimenti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP deve sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente. In particolare lo smaltimento di rifiuti e scarti deve avvenire tramite raccolta differenziata.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

ART.4 Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dall'impresa alimentare CAPPELLO NICOLA.

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della competente Azienda Sanitaria Provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti devono avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto, in quanto atto endoprocedimentale, viene inviato al SUAP del Comune di Basicò (ME) per la conclusione della conferenza semplificata e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 21/10/2026

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Zora

DANIELA ZORA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
21.10.2026 12:18:46
GMT+02:00

F.P.F.